



COMUNE DI MELEGNANO

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 28 settembre 1995

Modificato con delibere di Consiglio Comunale *n. 160 del 30 novembre 1995*
n. 6 del 5 febbraio 2018
n. 85 del 17 luglio 2019

CAPO I
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 1
ISTITUZIONE, DURATA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI

1. L'istituzione di Commissioni Consiliari Permanenti, in seguito denominate C.C.P., è prevista dal primo comma, art. 32 dello Statuto del Comune.
2. Il Consiglio comunale, all'inizio del suo mandato ed entro 75 giorni dalla data di elezione del Sindaco e della Giunta, costituisce nel proprio seno, con criterio proporzionale, le C.C.P., aventi carattere consultivo ed istruttorio. Il criterio di proporzionalità è dato dalla consistenza numerica dei Gruppi consiliari che saranno rappresentati, in ogni C.C.P., in ragione di uno ogni tre Consiglieri o frazione di tre, con arrotondamento per eccesso se la frazione finale di tre sia uguale o superiore a due, per difetto se la frazione finale di tre sia inferiore a due. E', comunque, assicurata la presenza di un rappresentante per ogni Gruppo consiliare.
3. In caso di elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale, le C.C.P. restano in carica fino alla data di elezione del nuovo Consiglio.
4. Le C.C.P. hanno un numero uguale di componenti consiglieri.
5. E' consentito il cumulo delle cariche di componente di più C.C.P. solo nel caso che il Gruppo consiliare di appartenenza non abbia un numero sufficiente di Consiglieri per assicurare la copertura di tutti i posti assegnati al gruppo stesso nelle diverse Commissioni.

ART. 2
ELENCO DELLE C.C.P. - SOTTOCOMMISSIONI

1. Le C.C.P. sono cinque:

A) GARANZIE STATUTARIE E PARTECIPAZIONE (PRIMA C.C.P)

Ai sensi degli artt. 91, 92 e 93 dello Statuto, vigila sull'applicazione ed attuazione dello Statuto stesso e ne valuta ed approfondisce, in prima istanza, le proposte di revisione. Si occupa, altresì, di tutto ciò che concerne la partecipazione e l'informazione.

B) SERVIZI PUBBLICI SOCIALI (SECONDA C.C.P.)

Tratta gli affari dell'igiene e della sanità, dei servizi sociali e dell'assistenza, nonché quelli dell'istruzione, della cultura, dello sport, del tempo libero e delle manifestazioni;

C) TERRITORIO ED ECOLOGIA (TERZA C.C.P.)

Tratta gli affari dell'urbanistica, dell'edilizia, dei lavori pubblici, delle aziende speciali e dell'equilibrio ambientale.

D) RISORSE DELL'ENTE (QUARTA C.C.P.)

Tratta gli affari del personale, del bilancio, delle finanze, del piano commerciale, delle attività produttive e della polizia urbana, amministrativa ed annonaria.

E) ANTIMAFIA ED ALLA CULTURA DELLA LEGALITA' (QUINTA C.C.P.)

Tratta la promozione di azioni amministrative finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del radicamento delle organizzazioni di tipo mafioso nel territorio, ed alla promozione di azioni finalizzate alla cultura della legalità.

2. Ogni C.C.P. tratta esclusivamente gli affari di propria pertinenza. Possono, comunque, esser disposte riunioni fra commissioni per l'esame di provvedimenti interessanti più Commissioni.

3. Le C.C.P. possono istituire nel proprio seno Sottocommissioni solo a carattere istruttorio, che facilitano lo svolgimento dei lavori; per ogni Sottocommissione il Presidente, con decisione unanime dei Commissari presenti, nomina il Coordinatore, stabilisce gli argomenti, la composizione, i tempi ed ogni altra incombenza ad essa attribuita.

ART. 3 COMPITI DELLE C.C.P.

1. Le C.C.P. hanno i compiti di:

- a) esaminare ed approfondire argomenti di competenza consiliare loro deferiti dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco e dalla Giunta ed esprimere su di essi il proprio parere;
- b) esaminare argomenti loro deferiti dal Consiglio comunale ed esprimere su di essi il proprio parere;
- c) esaminare argomenti di competenza consiliare ritenuti di interesse per il Comune e formulare su di essi proposte e suggerimenti, segnalandoli al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Consiglio Comunale;
- d) consultare e tenere i rapporti, per conto del Consiglio Comunale, con le istituzioni, gli enti e gli organismi rappresentativi della città' e degli interessi superiori, a tale scopo si veda il Regolamento di partecipazione.

ART. 4 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE C.C.P.

1. Il Sindaco e gli Assessori possono richiedere ai rispettivi Presidenti di partecipare, con diritto di parola, ai lavori delle C.C.P. nelle quali vengono trattati argomenti di loro competenza; su richiesta dei Presidenti delle C.C.P., essi devono, in ogni modo, assicurare la loro presenza, preventivamente concordata, per illustrare argomenti e questioni di loro competenza.

2. Ogni Consigliere comunale può' presenziare, senza diritto e di parola, ai lavori delle C.C.P. di cui non è componente.

3. Il Presidente della C.C.P. segnala per iscritto, al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al rispettivo Capogruppo consiliare il caso di 3 assenze consecutive non giustificate da parte di un Commissario.

4. I Consiglieri che, a causa di impedimento non possono partecipare ai lavori delle C.C.P. di cui sono componenti, possono delegare, per non più di cinque volte all'anno, un Consigliere del loro gruppo a sostituirli, con facoltà di parola, e di concorrenza alla costituzione del numero legale. Della delega deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente della C.C.P. e al Segretario della C.C.P..

5. Ai sensi del comma 4 dell'art.32 dello Statuto, ogni Gruppo consiliare può designare non più di un uditore per ciascuna C.C.P., previa comunicazione scritta al Presidente della C.C.P., al Sindaco e al Presidente del Consiglio, il quale presenzia permanentemente alle sedute senza diritto di parola e di voto, salvo il caso previsto dal terzo comma del successivo art.10.

6. I Presidenti delle rispettive C.C.P. comunicano agli Uditori, tramite lettera da inviarsi entro 5 giorni dalla data di ricevimento della designazione, il loro diritto, quali delegati, di presenziare permanentemente alle sedute della rispettiva C.C.P..

7. Agli Uditori si applicano, in quanto compatibili, i disposti dei successivi artt. 5, 8, 9, 10 e 11.

ART. 5

DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DI COMMISSARI E UDITORI DIMISSIONARI

1. Le dimissioni dei commissari devono essere presentate per iscritto al Presidente della C.C.P., al Sindaco, al Presidente del Consiglio; quelle degli uditori al Presidente della C.C.P. e per conoscenza al rispettivo Capogruppo consiliare e al Segretario della C.C.P.. Dette dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto immediato.
2. Ogni Gruppo propone la sostituzione di propri commissari dimissionari nelle C.C.P..
3. Le proposte di sostituzione dei Consiglieri sono comunicate per iscritto dal Capogruppo rispettivamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle C.C.P. interessate; le Proposte di sostituzione dei Consiglieri vengono iscritte all'ordine del giorno e deliberate nella prima seduta consiliare successiva alla data di comunicazione.
4. Ogni sostituzione o dimissione degli Uditori va tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Presidente della C.C.P. e al Capo Gruppo che ne ha proposto la candidatura.

ART. 6

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Consiglio Comunale all'atto della costituzione delle C.C.P., nomina con separate votazioni i Presidenti e i Vice Presidenti con divieto del cumulo di carica.

ART. 7

COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Spetta al Presidente convocare la C.C.P. e formulare l'ordine del giorno, in base al programma di lavoro e secondo un calendario concordato dalla C.C.P. stessa, nonché in base alle esigenze della Giunta e del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente compie, inoltre, tutte le operazioni connesse con la sua funzione: dirige la discussione, ne certifica gli eventuali verbali, ne trasmette gli orientamenti alla Giunta ed al Consiglio, convoca coloro i quali la C.C.P. ritiene di sentire ed acquisisce i documenti e le informazioni che la C.C.P. ritiene necessari.
3. Il Presidente, su mandato della C.C.P., invita altre C.C.P. a tenere sedute congiunte su temi predeterminati.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue incombenze di cui sopra, in caso di vacanza, di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
5. Il Presidente della C.C.P., per propria iniziativa o su richiesta della stessa, ha diritto di richiedere ed ottenere dalla Giunta o dal Funzionario competente, tutte le notizie e tutti i documenti ed atti che sono ritenuti necessari per il lavoro della C.C.P. salvi i casi di atti e documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

ART. 8

SEDUTE DELLE C.C.P. - CONVOCAZIONI

1. Le C.C.P. si riuniscono secondo le necessità, nei giorni stabiliti dai relativi Presidenti, previo accordo con i Commissari stessi. Le C.C.P. possono deliberare brevi sospensioni delle sedute nel periodo estivo.
2. L'ordine del giorno delle sedute di C.C.P. è formulato dal Presidente, d'intesa con la C.C.P. stessa, da valersi per la seduta successiva.

3. Della convocazione e dell'ordine del giorno è dato avviso scritto personalmente, anche via mail, a ciascun commissario e uditore, oppure al domicilio da lui obbligatoriamente eletto nel territorio comunale, nonché al Sindaco e a tutti i componenti la Giunta comunale almeno cinque giorni prima della data della seduta.
4. Le C.C.P. possono, altresì, essere convocate in via straordinaria dal rispettivo Presidente per propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei commissari.
5. La riunione, convocata in via straordinaria, deve tenersi non oltre l'ottavo giorno feriale successivo a quello della relativa richiesta formale.
6. Della convocazione in via straordinaria deve essere data comunicazione scritta, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale da parte del Presidente.
7. La convocazione in via straordinaria ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati per iscritto ai commissari e agli uditori non meno di due giorni prima della seduta.
8. In caso d'urgenza, i termini di cui sopra possono essere ridotti fino a ventiquattro ore; le relative convocazione e comunicazione dell'ordine del giorno possono essere effettuate anche telefonicamente.
9. I documenti vengono messi a disposizione dei commissari almeno entro 48 ore prima dello svolgimento della seduta della commissione, salvo comprovate ragioni di impossibilità a produrli prima, fornite dagli uffici.

ART. 9 VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute di C.C.P. sono valide quando siano presenti tanti commissari nominati ai sensi dell'art.1, secondo comma del presente regolamento e rappresentanti la maggioranza (numero legale) dei seggi consiliari.
2. Le sedute delle C.C.P. congiunte, sono valide quando siano presenti tanti commissari, rappresentanti la maggioranza (numero legale) dei seggi consiliari, in entrambe le C.C.P. convocate. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della C.C.P. più anziano.
3. Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
4. Se il numero legale non viene raggiunto nel termine di trenta minuti dall'orario stabilito per l'inizio della seduta, la stessa viene dichiarata deserta dal Presidente.
5. Della seduta dichiarata deserta viene redatto apposito verbale con l'indicazione del nome dei commissari o dei loro delegati intervenuti e di quelli assenti.
6. Il Presidente, seduta stante o al più tardi entro il giorno successivo, concorda e fissa la data della nuova convocazione e ne fa dare comunicazione telefonica, da parte del Segretario delle C.C.P., a tutti i Commissari; all'avviso telefonico deve, comunque, far seguito un tempestivo avviso scritto.

ART. 10 INTERVENTI

1. Nessun commissario può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. I discorsi devono riflettere unicamente gli argomenti in discussione e devono essere contenuti nei tempi concordati. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine l'oratore.
3. Dietro richiesta, il Presidente, sentiti i consiglieri di riferimento, concede, la parola all'Uditore. Il Presidente concede, inoltre, la parola all'uditore nel caso in cui tutti i commissari di riferimento siano assenti dalla seduta. In tale caso l'intervento, da effettuarsi nei modi e nei termini di cui ai comma 1 e 2 precedenti, può esser verbalizzato, se così richiesto dal delegato stesso. Gli interventi degli uditori possono avere esclusivamente carattere tecnico; il Presidente può, in ogni momento, togliere la parola

all'uditore.

4. Gli interventi degli uditori, nel caso di presenza dei Consiglieri di riferimento, possono avere esclusivamente carattere tecnico; il Presidente può, in ogni momento, togliere la parola all'uditore.

ART. 11 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. La data e l'ordine del giorno delle sedute delle C.C.P. vengono resi pubblici, a cura del Segretario della C.C.P., mediante affissione almeno cinque giorni prima all'Albo Pretorio dell'avviso di convocazione, firmato dal Presidente o dal suo delegato.

2. Le sedute sono, di norma, pubbliche. Sono dichiarate segrete dal Presidente, sentita la C.C.P., le sedute in cui vengono trattati sia argomenti concernenti persone, sia atti o documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea dichiarazione del Sindaco. In tali casi gli Uditori ed il pubblico debbono lasciare l'aula per tutta la durata della discussione.

ART. 12 RICHIESTE DI PARERI E DI INFORMAZIONI

1. Ciascuna C.C.P. può sentire il parere di altra C.C.P., di servizi comunali o di enti ed organismi esterni pubblici o privati.

ART. 13 FUNZIONARI DEL COMUNE - VERBALI DELLE SEDUTE

1. I Funzionari partecipano ai lavori delle C.C.P. come segretari e, su indicazione del Presidente, ne verbalizzano esclusivamente l'esito finale della discussione inerente ai punti dell'ordine del giorno. Sono tenuti altresì a verbalizzare quanto altro viene loro richiesto o indicato espressamente da taluno dei partecipanti. Il Presidente può accettare che il Funzionario deleghi un suo collaboratore a tali compiti.

2. Copia dei verbali deve essere consegnata, anche via mail, a ciascun commissario e uditore entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla data della seduta della C.C.P. ma, qualora il Consiglio comunale si riunisca prima dei sette giorni, almeno 24 ore prima della data di svolgimento della seduta del Consiglio Comunale, sottoscritta dal Presidente della C.C.P. e dal Segretario. La registrazione della seduta deve, comunque, essere inserita sul sito comunale, al massimo entro 48 ore dalla data di svolgimento

3. I commissari nonché nel caso di cui al comma 3 dell'art.10 precedente, l'Uditore interessato, potranno far pervenire al Segretario della C.C.P., entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento del verbale, eventuali contestazioni al verbale stesso. In tale caso, il verbale contestato verrà sottoposto all'attenzione della C.C.P. nella prima riunione successiva ed integrato a parte, dopo eventuali chiarimenti e discussioni a discrezione del Presidente della Commissione, secondo le richieste pervenute.

4. In caso di mancate contestazioni, nei termini di cui al punto precedente, il verbale è da considerarsi definitivo a tutti gli effetti.

5. Copia del verbale approvato viene inviata entro e non oltre cinque giorni dalla sua definizione, a cura del Segretario della C.C.P., al Sindaco, all'Assessore competente per materia, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale ed al Capo Settore competente nella materia.

6. I Funzionari, i cui affari sono di pertinenza delle varie C.C.P. hanno diritto e dovere di consulenza tecnica verso le C.C.P. stesse.

7. Su decisione del Presidente della C.C.P., i Funzionari debbono temporaneamente allontanarsi dall'aula nel caso vengono trattate questioni alle quali sono personalmente interessati. La C.C.P. nomina conseguentemente un segretario ad hoc.

ART. 14

CONSULTAZIONI INTERNE ED ESTERNE

1. Per esercitare compiutamente i compiti di cui all'art. 3, le C.C.P., durante le sedute, possono intrattenere consultazioni con singoli esperti, con cittadini, con le forze sociali, economiche, sindacali e culturali, sia cittadine, sia esterne, nonché' con gli organi comunali su temi di loro competenza, in analogia a quanto disposto dal Regolamento del Consiglio comunale e fatto salvo quanto stabilito nel Regolamento di partecipazione.
2. Delle consultazioni viene data comunicazione a tutti i Consiglieri comunali in aula consiliare da parte del Presidente o Vice Presidente di C.C.P. nella prima seduta che immediatamente succede alla consultazione stessa.

ART. 15

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La C.C.P. , esaurito l'esame di ciascuna questione, affida , se del caso, il compito al proprio Presidente, o al suo delegato, di relazionare per iscritto al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, oppure di intervenire al momento in cui il Consiglio tratta in aula l'argomento.
2. La maggioranza e la minoranza emerse nel corso della discussione in commissione possono a tale proposito, fornire al Presidente gli scritti o i documenti che ritengono utili.
3. I pareri e gli studi delle Commissioni non vincolano gli organi comunali.
4. Le C.C.P. hanno la facoltà di presentare al Consiglio comunale relazioni e risoluzioni.

ART. 16

TERMINI PER IL PRONUNCIAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Le C.C.P., debbono pronunciarsi sulle proposte o questioni ad esse deferite nel termine preventivamente concordato tra il Presidente della C.C.P. e l'Organo deferente, e comunque entro 30 giorni, salva proroga, precedentemente concordata, per argomenti risultati particolarmente complessi.
2. Trascorso il termine senza che il parere sia stato espresso, la questione può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
3. La Prima C.C.P. deve riferire al Consiglio comunale sulla applicazione ed attuazione dello Statuto ogniqualvolta necessario, e, comunque, almeno una volta l'anno durante il mese di febbraio, per l'anno precedente. Sulle proposte di revisione dello Statuto deve, altresì, riferire al Consiglio almeno 20 giorni prima di ciascuna data di inizio delle due sessioni statutarie consiliari, previste dal comma 2, art. 92 dello Statuto.

CAPO II

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

ART. 17

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1. L'istituzione di Commissioni Consiliari Speciali, in seguito denominate C.C.S., e' prevista dal comma 3, art. 32 dello Statuto del Comune.
2. Il Consiglio comunale, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o l'opportunità, istituisce nel proprio seno, con criterio proporzionale e voto limitato, una C.C.S. avente carattere puramente consultivo. La proporzionalità e' stabilita con rappresentanza e voto pesante, in ragione di uno ogni tre consiglieri o frazione di tre, con arrotondamento per eccesso se la frazione finale di tre sia uguale o superiore a due, per difetto se la frazione finale di tre sia inferiore a due per ogni gruppo consiliare.
3. E' comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ogni gruppo consiliare.
4. Nell'atto di istituzione della C.C.S. il Consiglio ne definisce l'oggetto, i principi, i compiti, i mezzi e le forme di azione, nonché i termini e le forme di relazione al Consiglio stesso.

ART. 18

UDITORI

1. Ogni singolo Gruppo consiliare può designare non più di un Uditore per ciascuna C.C.S., il quale presenza permanentemente alle sedute senza diritto di parola e di voto, salvi i casi di cui al terzo comma, dell'art.10 precedente.
2. Agli Uditori delle C.C.S. si applicano, in quanto compatibili, i disposti dei precedenti artt. 5, 8, 9, 10 e 11.

ART. 19

FUNZIONAMENTO DELLE C.C.S.

1. Alle C.C.S. si applicano, in quanto compatibili, i disposti dei precedenti art. 2, comma 3 e artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

CAPO III

COMMISSIONI CONSILIARI D'INCHIESTA

ART. 20

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI D'INCHIESTA

1. L'istituzione di Commissioni Consiliari d'Inchiesta, in seguito denominate C.C.I., e' prevista dall'art. 33 dello Statuto del Comune.
2. Il Consiglio comunale, ogniqualevolta ne ravvisi la necessità o l'opportunità, ovvero vi sia richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati, istituisce nel proprio seno, con criterio proporzionale e voto limitato, una C.C.I. avente carattere puramente consultivo. La proporzionalità e' stabilita con rappresentanza e voto pesato, in ragione di uno ogni tre consiglieri o frazione di tre, con arrotondamento per eccesso se la frazione finale di tre sia uguale o superiore a due, per difetto se la frazione finale di tre sia inferiore a due per ogni gruppo consiliare.
3. Nell'atto di istituzione della C.C.I. il Consiglio comunale ne definisce l'oggetto, i principi, i compiti, i mezzi e le forme d'azione, nonché i termini e le forme di relazione al Consiglio stesso.
4. Delle C.C.I. non possono far parte i Consiglieri, comunque, coinvolti o interessati dall'inchiesta stessa. Qualora durante lo svolgersi dell'inchiesta un Commissario risulti coinvolto o, comunque, interessato, deve essere sollecitamente sostituito dal Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio pone la sostituzione all'ordine del giorno della prima seduta consiliare che succede al momento della conoscenza del fatto.

ART. 21 UDITORI

1. Ogni singolo Gruppo consiliare può designare non più di un Uditore per ciascuna C.C.I., il quale presenza permanentemente alle sedute senza diritto di parola, salvi i casi di cui al comma terzo dell'art.10.
2. Agli uditori si applicano in quanto compatibili i disposti dei precedenti artt. 5, 8, 9, 10 e 11.

ART. 22 FUNZIONAMENTO DELLE C.C.I.

1. Alle C.C.I. si applicano, in quanto compatibili, i disposti dei precedenti art. 2 comma 3 e artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

1. A cura del Segretario Generale, copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri comunali, ai responsabili degli uffici e servizi comunali. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.
2. A cura del Segretario Generale, copia del presente regolamento sarà, inoltre, inviata, entro il termine di cui al precedente comma, alle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro, alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle altre formazioni sociali.

ART. 24 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità a quanto disposto dal comma 7, art.94 dello Statuto del Comune ed abroga tutte le disposizioni precedenti in materia. La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dalla elezione dei commissari, di cui al comma 2 del precedente art. 1.